

QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA  
**BOLOGNA AGRICOLA** INFORMA  
PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVI n° 19

15 Ottobre 2019

**IN QUESTO NUMERO**

1. **Principali scadenze fiscali 4° Trimestre 2019.**
2. **Avviso agli Associati – Precisazione sul nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Confagricoltura Bologna.**
3. **Memorandum Agenzia delle Entrate - Consultazione archivio e-fatture: termina giovedì 31 ottobre l'adesione al servizio dell'Agenzia delle Entrate.**
4. **La vendita diretta.**
5. **Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2019.**
6. **Bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica alle produzioni vegetali e zootecniche ivi compresi gli allevamenti ittici. Domande fino al 25 ottobre 2019.**

\*\*\*\*\*



1) **Principali scadenze fiscali 4° Trimestre 2019.**

**MESE DI OTTOBRE**

**16/10**

IVA mensile: liquidazione relativa al mese di settembre 2019 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6009).

**25/10**

**ELENCHI INTRASTAT: mensili e trimestrali:** presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/prestazioni servizi intracomunitari relativi al mese di settembre e 3° trimestre 2019. Acquisti/prestazioni ricevute vanno dichiarati solo ai fini statistici se mensili.

**730/2019 INTEGRATIVO:** termine consegna al Caf per la correzione di errori che determinano un minor debito od un rimborso o che non incidono sulla determinazione del tributo.

**30/10 -Contribuenti soggetti a proroga ISA**

**MOD. REDDITI/2019 PERSONE FISICHE:** versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a: **Irpef** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **addizionale regionale Irpef** saldo 2018; **addizionale comunale Irpef** saldo 2018 e acconto 2019; **imposta sostitutiva forfetari** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **imposta sostitutiva regime minimi** saldo 2018 e 1° acconto 2019; saldo **Iva** 2018 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese; **imposte sostitutive**; **contributo Ivs** saldo 2018 e 1° acconto 2019; acconto **del 20%** dell'imposta dovuta per **redditi soggetti a tassazione separata**; **contributo alla gestione separata** dell'Inps saldo 2018 e 1° acconto 2019, **cedolare secca** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **Ivie** (imposta immobili all'estero) saldo 2018 e

1° acconto 2019; **Ivafe** (imposta attività finanziarie estere) saldo 2018 e 1° acconto 2019.

**MOD. REDDITI/2019 SOCIETA' DI PERSONE:** versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a: saldo **Iva** 2018 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese; **imposte sostitutive**.

**MOD. REDDITI/2019 SOCIETA' DI CAPITALI e ENTI NON COMMERCIALI (soggetti con termini ordinari):**

versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a **Ires** saldo 2018 e 1° acconto 2019; **imposte sostitutive**; saldo **Iva** 2018 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese; **imposte sostitutive**.

**MOD. IRAP/2019 (solo per attività non agricole e società iscritte CCIAA sez. ordinaria):** versamento con la maggiorazione dello 0,40% irap saldo 2018 e 1° acconto 2019.

**DIRITTO ANNUALE CCIAA:** versamento con la maggiorazione dello 0,40% relativo al diritto camerale relativo all'anno 2019 (cod. tributo 3850).

**31/10**

**CORRISPETTIVI SENZA RT:** (periodo transitorio): invio all'ADE dei corrispettivi del mese di settembre 2019 da parte dei soggetti con volume di affari 2018 > 400.000 € in assenza di Registratore Telematico in funzione.

**ESTEROMETRO:** invio telematico dei dati fatture emesse e ricevute da operatori UE/EXTRAUE del mese di settembre 2019 tranne per le operazioni documentate da fattura elettronica (SDI) / bolletta doganale.

**CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE:** termine per aderire al servizio ADE di consultazione fatture elettroniche transitato dal SDI comprensive di tutte le fatture precedenti all'adesione.

**CU 2019:** invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica per redditi 2018 non dichiarabili nel modello 730/2019.

## MESE DI NOVEMBRE

**18/11**

**IVA mensile:** liquidazione relativa al mese di ottobre 2019 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6010).

**IVA trimestrale:** liquidazione relativa al 3° trimestre 2019 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6033).

**25/11**

**ELENCHI INTRASTAT mensili:** presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/prestazioni servizi resi intracomunitari relativi al mese di ottobre 2019.

Acquisti/prestazioni ricevute vanno dichiarati solo ai fini statistici se mensili.

## MESE DI DICEMBRE

**02/12**

**MOD. REDDITI/2019 PF; REDDITI/2019 SDP; REDDITI/2019 SDC:** invio telematico dichiarazione redditi 2019 PF, SDP, e soggetti Ires (**con periodo coincidente con l'anno solare**) relativo all'anno d'imposta 2018.

**MOD. IRAP/2019 (per le sole attività non agricole e sogg. agricoli con pagamento diritto Cciaa su fatturato):** invio telematico del modello Irap 2018.

**ACCONTI MOD. UNICO/2019:** versamento della seconda od unica rata relativa ad irpef, ires, ivie, ivafe, irap e cedolare secca anno 2019.

**IVA comunicazione liquidazioni periodiche:** invio telematico dati liquidazioni periodiche relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2019 per i soggetti mensili e 3° trimestre 2019 per i soggetti trimestrali.

**CORRISPETTIVI SENZA RT:** (periodo transitorio): invio all'ADE dei corrispettivi del mese di ottobre 2019 da parte dei soggetti con volume di affari 2018 > 400.000 € in assenza di Registratore Telematico in funzione.

**ESTEROMETRO:** invio telematico dei dati fatture emesse e ricevute da operatori UE/EXTRAUE del mese di

ottobre 2019 tranne per le operazioni documentate da fattura elettronica (SDI) / bolletta doganale.

**16/12**

**IVA mensile:** liquidazione relativa al mese di novembre 2019 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6011).

**IMU SALDO:** versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2019.

**TASI SALDO:** versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2019.

**27/12**

**ELENCHI INTRASTAT mensili:** : presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/prestazioni servizi resi intracomunitari relativi al mese di novembre 2018.

Acquisti/prestazioni ricevute vanno dichiarati solo ai fini statistici se mensili novembre 2019.

**IVA ACCONTO:** versamento dell'acconto iva per il 2019 da parte dei contribuenti mensili (cod. tributo da utilizzare 6013) e contribuenti trimestrali (cod. tributo da utilizzare 6035).

**31/12**

**CORRISPETTIVI SENZA RT:** (periodo transitorio): invio all'ADE dei corrispettivi del mese di novembre 2019 da parte dei soggetti con volume di affari 2018 > 400.000 € in assenza di Registratore Telematico in funzione.

**ESTEROMETRO:** invio telematico dei dati fatture emesse e ricevute da operatori UE/EXTRAUE del mese di novembre 2019 tranne per le operazioni documentate da fattura elettronica (SDI) / bolletta doganale.

**DICHIARAZIONE IMU/TASI 2018:** presentazione al Comune di competenza della dichiarazione relativa alle variazioni degli immobili avvenute nell'anno 2018. La presentazione ai fini IMU vale anche per la TASI.

(E. Cricca)

\*\*\*\*\*

## 2) Avviso agli Associati – Precisazione sul nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Confagricoltura Bologna.

Ricordiamo agli Associati che **dall'anno 2019** Confagricoltura Bologna ha modificato il sistema di comunicazione delle richieste di pagamento per le quote associative ed i servizi svolti.

Dopo un primo esperimento di invii di comunicazioni (mail o cartecce per chi non dispone di e-mail) riepilogative mensili, si è passati ad un invio bimestrale contenente l'estratto conto delle cifre non ancora saldate.

L'estratto conto (che non è un sollecito ma un promemoria di pagamento) può contenere sia competenze richieste per la prima volta che competenze già richieste con gli invii precedenti ma non ancora saldate.

La Giunta Esecutiva di Confagricoltura Bologna ha precisato che il termine del pagamento delle prestazioni è determinato in 30 giorni dalla richiesta.

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico, o direttamente, presso i nostri uffici.

Invitiamo tutti i soci, che non avessero ancora fornito il proprio ufficio di zona competente l'indirizzo e-mail, di fornire quanto prima, per una migliore efficienza delle comunicazioni.



**Confagricoltura  
Bologna**

to al pro-  
provve-  
le comu-

(A. Flora)

\*\*\*\*\*



### **3) Memorandum Agenzia delle Entrate - Consultazione archivio e-fatture: termina giovedì 31 ottobre l'adesione al servizio dell'Agenzia delle Entrate.**

Per avere a disposizione l'archivio delle fatture elettroniche trasmesse dal 1° gennaio 2019, la scadenza da tenere a mente **è il 31 ottobre p.v.**

I titolari di partita Iva, o i loro intermediari delegati, potranno aderire al servizio dal portale "Fatture e corrispettivi", i consumatori finali, invece, dall'area riservata di accesso alla precompilata.

L'attivazione del servizio entro il 31 ottobre **consente di consultare tutte le e-fatture emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019**. Chi aderirà dopo il 31 ottobre, invece, potrà consultare solo i file delle fatture emesse o ricevute dal giorno successivo all'adesione.

Per aderire occorre accedere all'area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate, entrare nel servizio "fatture e corrispettivi" e seguire le istruzioni. Va ricordato che i soggetti Iva o i loro delegati e i consumatori finali possono esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento mediante la stessa funzionalità. Il recesso determina l'interruzione del servizio dal giorno successivo e l'impossibilità di accedere alle proprie fatture anche relative al periodo in cui vigeva l'adesione. Anche in caso di successiva nuova adesione al servizio, tali fatture non saranno più consultabili.

Per le aziende socie, che hanno già dato delega per la consultazione del cassetto "Fatture e Corrispettivi" a Confagricoltura Bologna, tramite gli uffici di zona di competenza, tale adempimento sarà effettuato da Confagricoltura in qualità di soggetto intermediario delegato.

(E. Cricca)

\*\*\*\*\*

### **4) La vendita diretta.**

Negli ultimi anni si è sviluppata nel nostro paese l'azienda agricola multifunzionale ed in tale contesto, sempre più frequentemente, il consumatore ha la possibilità di accedere direttamente ai prodotti agricoli "dal campo alla mensa" (ancorché non necessariamente a kilometro zero che è elemento espressivo suggestivo ma sostanzialmente ed economicamente irrealistico). Il necessario elemento normativo, posto in origine allo sviluppo delle attività commerciali agricole, è rappresentato dall'art. 2135 c.c., in particolare per quanto attiene alla concreta individuazione dell'attività di "commercializzazione", anche nell'ambito della connessione (si ricorda, ad ogni buon conto, che la "vendita", anche per i prodotti acquistati da terzi ed anche in vigore del "vecchio" art. 2135 c.c., era considerata come attività agricola, poiché normale ed ancillare rispetto ai prodotti aziendali).

Il 3° comma della nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. (introdotta nel 2001) concerne le attività di "manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali"; le predette attività connesse possono svolgersi anche su prodotti ottenuti – dall'imprenditore agricolo – non dalla coltivazione di un fondo rustico, dato che oggi, nella stesura riformata, il fondo è considerato solo un elemento di riferimento.

In generale, infatti, le attività connesse previste dalla norma hanno lo scopo di valorizzare la trasformazione dei prodotti agricoli e la collocazione sul mercato da parte dell'agricoltore; la parte inerente alla vendita (commercializzazione e valorizzazione) è da ritenersi pacificamente connaturata alla attività imprenditoriale; il criterio per individuare l'agrarietà di queste attività resta quello della prevalenza; le attività di cui si è detto rimangono agricole quando riguardano beni ottenuti per la gran parte dall'attività produttiva agricola. Gli interpreti hanno discusso a lungo sul fatto di valutare la prevalenza in relazione a livelli quantitativi o qualitativi; la dottrina prevalente ritiene di preferire il livello quantitativo: si resta, in buona sostanza, nel campo di applicazione civilistico dell'imprenditore agricolo se il valore di quanto prodotto, conservato, trasformato e venduto sia costituito, prevalentemente, da beni ottenuti nell'azienda dell'imprenditore. L'agricoltore può vendere, trasformare, ecc., rimanendo imprenditore agricolo, anche prodotti acquistati da terzi, se questi ultimi non sono prevalenti rispetto alla totalità dei prodotti agricoli venduti, trasformati, dello stesso imprenditore agricolo.

In tema di commercializzazione dei prodotti si ricorda, inoltre, la norma di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001 (aggiornato da ultimo dall'art. 30 – bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98) che considera la vendita al minuto effettuata dall'imprenditore agricolo itinerante al dettaglio; l'imprenditore agricolo può vendere in tutto il territorio nazionale e previa sola comunicazione al sindaco della località ove "ha sede l'azienda di produzione"; se la vendita è svolta su superfici all'aperto pertinenti dell'azienda agricola, o in occasione di pubbliche manifestazioni (sagre e fiere), non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Si veda anche la nota Ministero Politiche Agricole n. 2855 del 2015, per la vendita diretta su aree private esterne all'azienda agricola. Il 3° comma dell'art. 2135 c.c. prevede altresì ulteriori ipotesi, quali la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, e la "ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"; da un lato per assicurare nuove fonti di reddito all'imprenditore agricolo, questi potrà svolgere attività di interesse pubblico (cura del territorio e del patrimonio rurale e forestale); nella seconda ipotesi la legge annovera fra le attività agricole anche quelle alberghiere e di ristorazione, ricettive, ludiche, didattiche, lato senso agrituristiche (vedi legge n. 730 del 1985, ed art. 3 del D.Lgs. n. 228 del 2001 e legge 20 febbraio 2006, n. 96).

Dal punto di vista previdenziale, in materia di connessione, si richiama la circolare INPS n. 53 del 14 marzo 2003 e per alcuni importanti principi la sentenza della Corte di Appello di Bologna (relativa ad attività di agriturismo) n. 36/2018.

Relativamente alla commercializzazione, si segnala ancora la sentenza del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018 n. 4441 che, in ordine alla vendita, fissa alcuni principi da valutare nei casi che si prospettano all'interprete.

La disamina svolta in sentenza è relativa alle seguenti fonti:

- art. 4 D.Lgs. n. 228/2001;
- D.Lgs. n. 114/2008;
- D.Lgs. n. 59/2010, artt. 65 – 70;

Come innanzi si è visto, l'imprenditore agricolo può vendere in proprio al dettaglio i prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda. Se la vendita al dettaglio è svolta non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione di inizio attività dovrà essere indirizzata al Comune in cui si svolge la vendita; se la vendita al dettaglio è svolta utilizzando un posteggio, nella predetta comunicazione si dovrà indicare anche la richiesta di assegnazione del posteggio (come per gli ambulanti). La vendita diretta mediante il commercio elettronico (in internet) può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

Ciò relativamente ai prodotti agricoli veri e propri, e sia rispetto ai prodotti frutto di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti aziendali. Alla vendita al dettaglio dei prodotti agricoli con le

modalità sopra viste non si applicano le norme sul commercio; si applica il regime commerciale puro quando i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sono superiori a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società.

Com'è noto, l'esercizio dell'attività commerciale, che riguarda prodotti a sua volta acquisiti dal commerciante per la cessione al consumatore finale, richiede invece la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività al Comune.

L'attività di vendita è, quindi, agricola quando colui che vende è lo stesso che produce come imprenditore agricolo; i prodotti devono provenire prevalentemente dall'azienda agricola anche quelli soggetti ad attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4441 del 2018 reputa valevole, relativamente alla prevalenza, il criterio del confronto quantitativo tra i prodotti derivanti dall'attività agricola principale ed i prodotti acquistati da altri, confronto che potrà effettuarsi unicamente per beni appartenenti allo stesso comparto agronomico. In caso di prodotti appartenenti a comparti diversi, la prevalenza sarà da valutare in termini valoristici, ossia confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale e il valore dei prodotti acquistati da terzi. Secondo il Consiglio di Stato la soglia di fatturato (€ 160.000,00 ad esempio) non definisce una zona franca al di sotto della quale l'azienda agricola può vendere qualsiasi prodotto; anche per importi inferiori, si dovrà valutare se l'imprenditore agricolo stia ponendo in vendita prevalentemente prodotti propri o meno. Inoltre, si chiarisce che i prodotti derivati e/o trasformati che rientrano nel concetto di vendita diretta sono solo quelli che derivano da prodotti primari dell'azienda stessa e non di terzi. Sul punto si vedano anche le risoluzioni MISE 81039/2016 e 169670/2017. Rispetto alle attività di "mescita di prodotti cucinati", si segnala come l'ANCI, in una nota del 5 marzo 2018 ed inerente la disciplina introdotta dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - che, com'è noto, ha introdotto la possibilità di vendere prodotti già pronti per il consumo in laboratori mobili - ha chiarito che nell'ambito delle attività agricole che nel contesto agricolo sono vendibili solo i prodotti in precedenza preparati e poi riscaldati e non quelli soggetti a cottura in situ.

Ancora da osservare che, con la legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 700, legge n. 145/2018), è stata introdotta una diversa ulteriore regolamentazione secondo cui, modificando quanto sopra detto relativamente alla legge di Bilancio 2018, i produttori agricoli singoli e associati *"possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli"*.

In pratica, perciò, l'allevatore di suini od ovini o quanto altro espresso dalle attività zootecniche aziendali, potrà vendere anche il vino, le marmellate, il formaggio, la frutta e la verdura, ciò in abbinamento alle proprie carni ed insaccati. Ciò qualora ed alla condizione che:

- l'acquisto avvenga direttamente presso altri imprenditori agricoli e comunque
- non venga snaturata l'origine del proprio reddito e, quindi, la prevalenza del fatturato proveniente dalla vendita sia originata dai propri prodotti.

Con la nuova norma restano peraltro immutati i limiti di fatturato già indicati innanzi (€ 160.000,00 per gli imprenditori individuali e 4 milioni di euro per quelli associati).

Per gli aspetti igienico sanitari, in tema di vendita diretta, occorre precisare che l'agricoltore è all'uopo parificato all'imprenditore ordinario (si veda art. 3 comma 1 lettera f) bis DL 223/2006, REG. CEE

852/2004; al riguardo occorrerà verificare le varie opzioni in sede di Comune e ASL locale. In conclusione l'agricoltore di cui all'art.2135 c.c. può commercializzare con vendita diretta, salvo quanto sopra:

- all'interno dell'azienda agricola in forma stanziale
- all'esterno della sede agricola in locali aperti al pubblico
- in forma ambulante su posteggio in area pubblica
- in modo itinerante su aree pubbliche
- in forma non itinerante su aree pubbliche
- in occasione di fiere, mercati, manifestazioni e simili
- in modalità steet - food
- con e - commerce.

Si ricorda infine che le aziende agricole debbono essere dotate di iscrizione CCAA e comunque di tutte le documentazioni amministrative Comunali e sanitarie relative ai prodotti oggetto di vendita, qualora siano previste norme speciali (es. vendita del latte fresco, macellazione ecc..).

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

## 5) Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2019.

Sono interessati alla **dichiarazione di vendemmia/ raccolta e rivendicazione delle produzioni DO e IG** i :

- a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
- b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- g) soggetti che effettuano l'intermediazione;
- h) le associazioni e le cantine cooperative relativamente alle uve raccolte dai soci e/o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa associazione/cantina.



I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO e IG, effettuano contestuale rivendicazione delle uve avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Si precisa **che la dichiarazione deve essere presentata, anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero.** Inoltre sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la "vendita su pianta" delle uve.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte del produttore o di un'industria di trasformazione specializzata;
2. i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né

sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;

**3.** i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2.

Sono interessati alla compilazione della **dichiarazione di produzione vinicola**

produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;

le associazioni e le cantine cooperative.

I prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente. Ugualmente i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario.

**Sono esonerati dall'obbligo della presentazione** della dichiarazione di produzione:

- le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia;

- i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;

- i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

La dichiarazione di produzione vino e mosti può essere precompilata utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di cantina, è comunque facoltativa e l'azienda può continuare ad utilizzare le normali modalità.

Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate entro il 15 novembre

Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate entro il 15 dicembre con riferimento ai prodotti detenuti in cantina al 30 novembre

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 48 del Regolamento (UE) n. 273/2018 del 26 maggio 2009 e dalla L. 238/2016.

(A. Caprara)

\*\*\*\*\*



**6) Bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica alle produzioni vegetali e zootecniche ivi compresi gli allevamenti ittici. Domande fino al 25 ottobre 2019.**

Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il BANDO PER LA RICHIESTA DI

CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE PER ANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE IVI COMPRESI GLI ALLEVAMENTI ITTICI. **Le domande potranno essere presentate fino al 25 ottobre 2019** con le modalità procedurali e la specifica modulistica indicate nel bando. Per questo bando, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione **mette a disposizione € 400.000,00**. Il provvedimento è stato approvato con [Delibera di Giunta n° 1360 del 05/08/2019](#). Per problemi di spazio, si riporta una breve sintesi dei contenuti del bando. Gli Associati eventualmente interessati ad approfondire l'argomento e a presentare la domanda, potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.

## 1. OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall'art. 17 della L.R.

8/1994 alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree configue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio.

Detti contributi, in base alla specie e agli Istituti faunistici a cui è destinato l'intervento di prevenzione, sono suddivisi nelle seguenti 3 tipologie:

### - **contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da animali selvatici protetti**

alle produzioni agricole, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione n. 364/2018, così come modificata dalla deliberazione n. 592/2019, che definisce uno specifico regime di aiuti in materia (SA48094-2017N e SA.53390/2019), in applicazione degli Orientamenti dell'Unione europea per gli **aiuti di Stato** nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020; **Per "specie protette" si intendono:**

- le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e quelle indicate dalla legge n. 157/1992 all'art. 2, comma 1;

- le specie di fauna selvatica viventi stabilmente nei Parchi Regionali ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria e nelle Riserve Naturali di cui alla legge n. 394/1991 sulle Aree Protette, così come recepita nella legge regionale n. 6/2005, nonché nelle zone di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lett. a) "Oasi di protezione della fauna", b) "Zone di Ripopolamento e Cattura" limitatamente alle specie non oggetto di ripopolamento e cattura e c) "Centri pubblici di produzione della fauna" della legge n. 157/1992;

- **contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette** ai sensi delle predette definizioni, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale per le quali il prelievo sia vietato temporaneamente, da specie oggetto di ripopolamento e cattura nelle ZRC o da cani agli allevamenti zootecnici, erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti **de minimis** nel settore agricolo nel **limite massimo di Euro 20.000,00**, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- **contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da uccelli ittiofagi** alle imprese attive nel settore dell'acquacoltura, in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti **de minimis** nel settore della pesca ed acquacoltura nel **limite massimo di Euro 30.000,00**, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali.

## 2. BENEFICIARI

Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici esclusivamente le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli e che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003, con posizione debitamente validata;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi del presente bando.

## 3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini del presente bando le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
- Cani da guardiania.

È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto sono riportati nell'Allegato A al presente bando.

## 4. OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto, anche se già erogato, deve:

**- concludere l'acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 15 marzo 2020;**

- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi, fatta eccezione per le recinzioni fisse per le quali, in relazione agli adempimenti previsti alla normativa in materia di edilizia, viene richiesto un periodo vincolativo di dieci anni, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda e, per presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria, fatto salvo il caso in cui tale zona venga revocata dall'Amministrazione competente;

- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;

- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza).

- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato

dalla Regione.

## 5. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 400.000,00.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di Euro 2.500,00 mentre la spesa minima è definita in Euro 300,00. Non saranno considerate ammissibili:

- interventi di mera sostituzione;
- interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- costi di messa in opera;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature;
- spese diverse dal mero acquisto di cani da guardiania, quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse.

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l'intensità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute nel limite massimo della spesa ammissibile corrispondente ad euro 2.500.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette**, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1. secondo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime *de minimis* al singolo imprenditore, pari ad Euro 20.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici, di cui al punto 1. terzo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad Euro 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

## 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio nel quale si effettua l'investimento di prevenzione ovvero la parte prevalente dello stesso. Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente bando, **devono pervenire ai sopraccitati Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all'Allegato C entro il 25 ottobre 2019** con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno 25 ottobre 2019;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione. L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di

un documento di identità valido del sottoscrittore. **La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.**

## **7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO**

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali i quali effettueranno l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva, ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità dei presidi di prevenzione proposti richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria. Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. Il Servizio Territoriale, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale provvederà alle verifiche collegate alla disciplina antimafia acquisendo la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011. Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente bando verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- Prevenzione per danni da specie protette da Direttive comunitarie o dalla legge n. 157/1992 5 punti
- Intervento effettuato in Parchi regionali, Aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio dell'attività venatoria, Riserve Naturali o Oasi di Protezione della Fauna Centri Pubblici di produzione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura 4 punti
- Intervento effettuato in Rete Natura 2000 3 punti
- Intervento effettuato in Zone di Rifugio 2 punti.

Affinché l'intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l'appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%.

I punteggi non possono essere cumulati.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio di precedenza il valore economico della produzione oggetto di protezione come di seguito indicato: Allevamenti zootecnici- Frutteti e vigneti in allevamento e colture orticole - Allevamenti ittici - Seminativi.

In caso di ulteriore parità verrà attribuita la precedenza al richiedente con minor età.

A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione dei punteggi di priorità e delle precedenze nonché del numero e data dell'acquisizione a protocollo del DURC e della relativa scadenza di validità, tipologia e localizzazione geo - riferita dell'intervento.

Il Responsabile del procedimento per la fase di predisposizione della graduatoria e degli atti di concessione e liquidazione degli aiuti è la Dott.ssa Maria Luisa Zanni mentre l'adozione dei provvedimenti spetta al Responsabile del Servizio Attività Faunistico- Venatoria e Pesca, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia- Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

## **8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

**Il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 marzo 2020 pena la revoca dell'aiuto.** Saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario: successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati.

**Pena la revoca dell'aiuto concesso**, la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa dall'impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro 30 giorni dalla data di acquisto. Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto - che in ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di giugno 2020 - pena la revoca dell'aiuto, fermo restando che l'acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 marzo 2020.

La domanda di liquidazione dell'aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione: copia delle fatture elettroniche di acquisto; copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite; documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi; eventuale dimostrazione della titolarità dell'azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall'intervento.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante.

Il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti ed entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione esperirà le verifiche finali.

## 9. VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Territoriale competente per territorio potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente bando.

(G. Guerrini)

Spedizione in abbonamento postale  
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04  
n. 46 art. 1, comma 2  
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna  
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti  
Redazione Maria Stefania Devescovi  
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori  
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)  
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione  
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: [www.confagricoltura.org/bologna](http://www.confagricoltura.org/bologna)